

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)

**PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI,
MESTRE.**

Art. 1

1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accettato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la denominazione “ Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini ”.

Art. 2

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio letterario.

Art. 3

1. È istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:

- a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
- b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
 - 1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
 - 2) il prosindaco di Mestre;
 - 3) pretore di Mestre;
 - 4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.(¹)

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente. (²)

4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4

1. Il comitato nomina la giuria per l'esame delle opere concorrenti e l'assegnazione del premio.

2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti del mondo

letterario e della cultura.

3. L'assegnazione del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.

Art. 5

omissis ⁽³⁾

- 1 () Comma sostituito da comma 1 art. 77 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 2 () Comma sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.